

**AL GIUDICE DI PACE
DI PORDENONE**

Oggetto: ricorso avverso il verbale n., elevato dalla Polizia Stradale di in data per asserita violazione dell'art. 157, comma 6, del codice della strada.

Il sottoscritto (C.F.:), nato il a e residente a, via, n., quale proprietario e conducente dell'autovettura Fiat propone

OPPOSIZIONE

avverso il verbale di accertamento n., elevato dalla Polizia Stradale di in data per asserita violazione dell'art. 157, comma 6, del codice della strada, in quanto il titolo di pagamento della sosta risultava scaduto.

Orbene, secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Divisione Generale per la Sicurezza Stradale – Divisione II – (parere prot. 25783 22 marzo 2010), occorre distinguere: **(a)** se la sosta viene effettuata omettendo l'acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la sanzione di cui all'art. 7, comma 14 del codice della strada; **(b)** se invece viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l'orario di competenza, **non si applicano sanzioni ma si dà corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale, ai sensi dell'art. 17, comma 132, della legge n. 127/1997.**

Nello specifico, l'accertamento è stato eseguito circa mezz'ora dopo la scadenza del ticket, per cui il sottoscritto dichiara la sua disponibilità al pagamento della differenza.

Infatti, sempre secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, **l'eventuale evasione tariffaria non configura violazione delle norme del codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure previste in diritto privato.**

Pertanto,

CHIEDE

in via principale: che sia annullata la violazione contestata, con ogni conseguente provvedimento; spese rifuse o, quantomeno, compensate;

in subordine: nell'ipotesi di rigetto del ricorso, la sanzione sia determinata nella misura minima prevista dalla legge;

in via istruttoria: sia ordinato all'Amministrazione resistente la produzione degli atti relativi all'accertamento.

Allega: 1) verbale opposto; 2) copia del parere prot. n. 25783 22 marzo 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 3) copia sentenza Giudice di Pace Pordenone 16.12.2014

Pordenone,

➤ Commento

L'art. 132 della legge n. 127/1997 recita: *“I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di*

*sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. **I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali***".

La Cassazione richiede, inoltre, che la destinazione di aree pubbliche a parcheggio a pagamento può essere deliberata solo se sono istituite aree a parcheggio libero [Cass. civ., sez. un., 9 gennaio 2007, n. 116].

Per il Consiglio di Stato [Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2013, n. 576] l'obbligo previsto dal CdS di realizzare parcheggi liberi in prossimità dei parcheggi a pagamento deve essere interpretato alla luce dell'interesse generale; pertanto, l'esigenza di disciplinare il traffico nei centri abitati, attese i notevoli problemi ambientali provocati dalla circolazione stradale, giustifica ampiamente le deroghe, peraltro previste dal comma 8 dell'art. 7, in ordine alle zone definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e nelle altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta municipale nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.